

DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2019

55/2019/E/EEL

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI AL PUNTO 5 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 646/2015/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1053^a riunione del 19 febbraio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2016-2023).

CONSIDERATO CHE:

- il punto 5, della deliberazione 646/2015/R/eel, prevede che le imprese distributrici di cui all'articolo 33, del TIQE 2016-2023, che non si avvalgono della facoltà di applicazione del Titolo 4 del TIQE 2016-2023, nella comunicazione del 31 marzo 2016, di cui all'articolo 16 del TIQE 2012-2015, debbano accludere una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 3 e comma 13.2, lettera c), del TIQE 2012-2015 e del TIQE 2016-2023;
- successivamente alla scadenza del 31 marzo 2016, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha riscontrato il mancato invio delle informazioni di cui sopra da parte di alcune imprese distributrici;
- con lettera del 25 settembre 2018, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità ha sollecitato l'invio di dette informazioni a:
 - Comune di Benetutti (prot. 26694);
 - Comune di Berchidda (prot. 26681);
 - Comune di Perdifumo (prot. 26685);

- alla data di pubblicazione del presente provvedimento le imprese distributrici sopra indicate risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione di cui al punto 5 della deliberazione 646/2015/R/eel;
- gli obblighi di comunicazione sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità circa il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria da parte di ogni impresa distributtrice;
- l'azione di vigilanza dell'Autorità viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici.

RITENUTO CHE:

- sia necessario intimare, alle imprese distributrici Comune di Benetutti, Comune di Berchidda e Comune di Perdifumo, di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al punto 5, della deliberazione 646/2015/R/eel, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- la mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte delle predette imprese distributrici, entro la data di cui al precedente alinea, costituisca presupposto per l'eventuale avvio di un'istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare, alle imprese distributrici Comune di Benetutti, Comune di Berchidda e Comune di Perdifumo, di trasmettere alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità le informazioni di cui al punto 5 della deliberazione 646/2015/R/eel, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1, possa costituire presupposto per l'eventuale avvio di un'istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici Comune di Benetutti, Comune di Berchidda e Comune di Perdifumo;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini